



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00633/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 125/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla AC Fucecchio ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Toscana (LND C.R. Toscana) - per l'annullamento e la revoca della decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale d'Appello presso il C.R. Toscana della FIGC-LND Toscana, previa delibera depositata il 2 novembre 2021, registrata al n. 10 Registro Protocollo C.S.A.T. della Toscana e pubblicata con C.U. n. 33 del 5 novembre 2021 C.R. Toscana FIGC-LND, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 27 del 14 ottobre 2021 C.R. Toscana FIGC-LND, che aveva disposto la squalifica del giocatore Jarno Iaia per 10 gare per comportamenti discriminatori.

Dichiara inammissibile il 1° motivo di ricorso e rigetta il 2° perché infondato.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 maggio 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 23 maggio 2022.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno